
Modifica dell'art. 411 del codice penale

di Bruno Segre

(in rappresentanza del Sen. Giancarlo Tapparo *)

Nel maggio dello scorso anno una signora è stata rinviata a giudizio dalla Procura della Repubblica di Roma per aver disperso nel mare di Fiumicino le ceneri del marito.

Il processo è avvenuto nel novembre e la signora, imputata dell'art. 411 del c.p. che punisce con pene severe colui che disperde le ceneri, è stata assolta perchè il fatto non costituisce reato.

Quando l'art. 411 fu formulato dal legislatore nel 1931, col titolo "Delitti contro la pietà dei defunti" si intendeva che colui che disperdeva, deteriorava, distruggeva il cadavere o parti di esso, comprese le ceneri, lo facesse contro la pietà dei defunti, cioè con un sentimento di offesa, di vilipendio del cadavere o delle sue ceneri.

Quindi mirava a tutelare il bene morale e materiale del corpo e delle ceneri. Ma con l'evoluzione dei costumi ed il diffondersi del rito della cremazione, è nata anche la scelta di disperdere le ceneri, come già fanno all'estero. A New York per esempio c'è un aereo deputato a spargere le ceneri in mare.

Quella che allora poteva sembrare un'offesa alla memoria del defunto, è in realtà il rispetto della volontà del defunto, se l'ha messa per iscritto nel testamento.

Nel caso della signora il Tribunale, preso atto delle sue dichiarazioni, del padre del defunto e di una lettera scritta dal defunto, che voleva la dispersione delle ceneri in mare, ha assolto la signora per mancanza di dolo.

Ancora prima di questa sentenza, unitamente al sen. Tapparo, la FIC aveva ritenuto necessario rivedere la normativa, chiedendo una modifica dell'art. 411 del codice penale.

Il primo comma dell'articolo 411 del codice penale verrebbe sostituito dal seguente:

"Art. 411. - (Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere) - Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere,

o una parte di esso, ovvero ne sottrae le ceneri, è punito con la reclusione da due a sette anni".

Il termine "sottrae" è stato messo perchè tale evenienza potrebbe comunque verificarsi.

Per quanto riguarda il disegno di legge di Perin, il primo rimprovero è che esiste in Italia una Federazione delle Società di Cremazione, quindi perchè non consultarla prima di fare una proposta di legge?

La criticiamo per i seguenti motivi:

- L'art. 12 parla di cremazionisti compresi tra i 14 ed i 18 anni di età, ciò fa un po' sorridere, bastava parlare di minori.

- L'art. 14, che parla della dispersione, è composto di ben 5 commi, che risultano inaccettabili. Infatti invece di limitarsi ad ammettere la liceità della dispersione delle ceneri in natura, la proposta opera distinzioni (entro abitato e mare) subordinate ad assurde autorizzazioni e ancor più assurde presenze in loco dell'ufficiale di stato civile.

Parimenti l'art. 15 stabilisce termini di tempo impossibili a rispettarsi da parte dei Comuni per l'edificazione di impianti crematori. al comma 5 di tale articolo impone addirittura il pagamento di una tariffa per la cremazione (senza dispersione) non superiore al 50% di quella prevista per l'incinerazione in campo comune. Tale somma, oltre che iniqua, è in contrasto con la legge del 1987 che proclamava la cremazione servizio pubblico gratuito.

In definitiva la FIC è risolutamente contraria a tale progetto che ignora del tutto l'esistenza delle SOCREM, iniziatrici del rito della cremazione in Italia.

(*) - Senato della Repubblica, Gruppo Sinistre Democratiche.